



Sentenza n. 200 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 25 novembre 2024, deposito del 16 dicembre 2024
comunicato stampa del 16 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 37 del 2024

parole chiave:

PROCESSO PENALE – DEPOSIZIONE – PROSSIMI CONGIUNTI
DELL'IMPUTATO

disposizione impugnata:

- art. 199, comma 1, del [codice di procedura penale](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza

Il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1, cod. proc. pen., **nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, prevede un'eccezione per la persona offesa dal reato, o, in subordine, nella parte in cui, con riguardo alla facoltà dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, prevede un'eccezione alla medesima facoltà di astensione anche nell'ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti.**

Secondo il giudice *a quo*, la deroga alla facoltà di astensione della persona offesa sarebbe **irragionevole e non proporzionata** per il suo carattere incondizionato e assoluto; né la norma censurata consentirebbe di distinguere l'ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto offeso dal reato sia essenziale per l'accertamento dei fatti da quella in cui la stessa non sia assolutamente necessaria. Inoltre, l'obbligo di deporre imposto al prossimo congiunto offeso dal reato non considererebbe adeguatamente che questi si trova in ogni caso ad affrontare **il dilemma interiore tra il rendere una testimonianza veritiera, rischiando così di compromettere il proprio rapporto con l'imputato, e il dichiarare il falso**, con l'effetto che la vittima del reato – anziché essere salvaguardata – verrebbe costretta a sottoporsi all'esame ed esposta all'accusa di falsa testimonianza.

La Corte ha giudicato **non fondate** le questioni sollevate.

Il giudice delle leggi ritiene, infatti, che l'eccezione del prossimo congiunto che sia offeso dal reato dalla possibilità di astenersi dal rendere testimonianza **non risulta né irragionevole, né sproporzionata, e neppure lesiva della salvaguardia dell'unità familiare** (art. 29 Cost.) **e del diritto al rispetto della vita familiare** (art. 8 CEDU), poiché, per un verso, corrispondente al fatto che proprio la condotta offensiva dell'imputato normalmente incide sul legame affettivo sotteso alla facoltà di astenersi e, per altro verso, protettiva della vittima del reato dalle pressioni che spesso provengono dallo stesso ambito familiare affinché si astenga dal deporre.

La Corte ha, altresì, respinto la richiesta formulata in via subordinata dal rimettente, alla luce del carattere fortemente **“manipolativo”** della stessa, perché volta a introdurre un vaglio preliminare ad opera del giudice sul contenuto della deposizione, i cui caratteri e le cui modalità non trovano, tuttavia, alcun riscontro nel sistema processuale vigente.

Da ultimo, accertata la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1, cit., il giudice delle leggi ha, quindi, chiarito che **la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato non si differenzia da quella ordinaria dei testimoni**, sicché nei confronti dello stesso ben potrà essere applicata la disposizione di cui all'art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé medesimo o l'imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà.

Jacopo Ferracuti